



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 187 del 11/01/2022

Proposta di legge "Istituzione Presidi Antiviolenza di Prossimità a tutela delle donne e del loro figli"

Firmato da: Giuseppe Sommesse



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge mira ad istituire presidi antiviolenza nei corpi di polizia locale quale strumento utile a contrastare la preoccupante *escalation* di violenze contro le donne e dei femminicidi. La proposta prevede nuove misure *ad hoc* di contrasto a un fenomeno sociale che tocca numeri sempre più allarmanti. Come evidenziato nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, sull'impatto della violenza da parte dei partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)), le misure di confinamento e distanziamento sociale durante la pandemia di COVID-19 sono state associate a un aumento esponenziale del numero e dell'intensità dei casi di violenza da parte del partner, violenza psicologica, controllo coercitivo e violenza online, con un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne vittime di violenza domestica¹. L'obbligo di rimanere a casa e l'allarmante aumento della "*pandemia ombra*" hanno reso difficoltoso l'accesso di donne e bambini a una protezione efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia e hanno rivelato che le risorse e le strutture di sostegno sono insufficienti e che le vittime hanno un accesso limitato ai servizi di sostegno, il che comporta che molte di esse sono prive di una protezione adeguata e tempestiva. La proposta di legge accoglie l'invito del Parlamento Europeo secondo il quale "*le istituzioni degli Stati membri dovrebbero procedere a uno scambio delle migliori pratiche riguardo a misure specifiche per fornire assistenza tempestiva e accessibile alle vittime, tra cui l'istituzione di sistemi di invio di SMS di emergenza o la creazione di punti di contatto per chiedere aiuto nelle farmacie e nei supermercati*". L'idea del legislatore europeo è quella di aumentare i punti di contatto e valutare quelli più prossimi alle eventuali vittime. Nonostante la diffusione del fenomeno, la violenza da parte del partner contro le donne continua a non essere sufficientemente denunciata nell'UE da parte delle vittime, delle loro famiglie, degli amici, dei conoscenti e dei vicini, per vari motivi, in particolare durante la pandemia di COVID-19, e che si registra una significativa mancanza di dati completi, confrontabili e disaggregati per genere che impedisce di valutare pienamente l'impatto della crisi. Le indagini sulla violenza contro le donne indicano insistentemente che solo basse percentuali di vittime denunciano alla polizia gli episodi più gravi di violenza da parte del partner e che sistematicamente due terzi delle vittime donne non denunciano alle autorità, per paura o per mancanza di informazioni in merito ai diritti delle vittime o nella convinzione generale che la violenza da parte del partner sia una questione privata, che non dovrebbe essere resa pubblica². L'istituzione, quindi, di nuovi punti di contatto presso le Polizie municipali rappresenta una nuova e ulteriore opportunità per la conoscenza del territorio che gli operatori hanno ma anche e soprattutto, nelle piccole realtà locali, la conoscenza dei cittadini e delle loro famiglie. Le norme proposte mirano a supportare le molte donne che ancora faticano a trovare lo spazio per chiedere aiuto spesso a causa anche di presidi del territorio disomogenei o poco capillari. Le donne che vivono al di fuori dei grandi centri urbani risentono particolarmente della carenza di tali presidi. La polizia locale quale presidio di prossimità può ricoprire un ruolo cruciale nel prevenire violenze e delitti. Attraverso l'attivazione nei corpi di polizia locale della Campania di specifici Presidi Antiviolenza di Prossimità, composti da operatori

¹ Dichiarazione rilasciata alla stampa dal dott. Hans Henri P. Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, il 7 maggio 2020 dal titolo "During COVID-19 pandemic, violence remains preventable, not inevitable" (Durante la pandemia di COVID-19 la violenza continua ad essere prevenibile e non inevitabile).

² Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).



Consiglio regionale della Campania

e operatrici formati e specializzati per rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto alla politica di genere implementando l'attiva di prossimità territoriale. In particolare, anche nelle zone più periferiche si fornisce un riferimento alle donne vittime di violenza, quale servizio che non si somma semplicemente all'esistente, ma che contribuisce invece a rafforzare e ad integrarsi nella rete assistenziale e di supporto presente in Regione.

All'articolo 1 sono stabilite le finalità della proposta di legge secondo le quali la Regione Campania riconosce che la violenza di genere e domestica costituisce una grave violazione dei diritti umani e garantisce interventi di prevenzione e misure volte a far emergere la violenza sommersa esercitata nei confronti delle donne ed ai loro figli, assicurando accoglienza, assistenza psico-fisico e sostegno per consentire il recupero della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica. nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

All'articolo 2 si individuano i destinatari della proposta quali le donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania ed i loro figli.

All'articolo 3 si istituiscono i Presidi Antiviolenza di Prossimità (PAP) quale attività finalizzata all'attuazione delle misure individuate nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2021-0406).

All'articolo 4 sono stabilite modifiche alla legge regionale del 13 giugno 2003, n. 12 concernente *"Norme in materia di polizia amministrativa regionale locale e politiche di sicurezza"* volte al rafforzamento delle funzioni di contrasto alla violenza di genere e la promozione di azioni coordinate tra Autorità giudiziaria e i Centri antiviolenza integrando le attività formative a tal fine.

All'articolo 5 è prevista apposita clausola valutativa secondo la quale le amministrazioni locali che attivano i PAP trasmettono annualmente alla Commissione consiliare permanente in materia di sicurezza una relazione concernente le azioni intraprese e i risultati ottenuti.

All'articolo 6 è individuata la Missione 3 e il Programma 1 quale fonte di copertura finanziaria delle spese derivanti dalla proposta.

All'articolo 7 è stabilita l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta legge, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

La quantificazione della spesa è stata determinata tenendo conto del fabbisogno di:

€. 100.000,00 da destinare ad almeno n. 4 sessioni l'anno per la formazione degli agenti tramite la Scuola regionale di cui l'articolo 8 della legge regionale del 13 giugno 2003, n. 12. Tale percorso



Consiglio regionale della Campania

formativo è strutturato in collaborazione con e le Questure, Prefetture e Università, nonché con esperti ed alte professionalità del SSR;

€ 5.000,00 per ogni Ente locale che intende adibire spazi utili ad iniziative e all'attivazione degli sportelli PAP per almeno 80 Presidi ad annualità, fino ad un totale di 240 presidi quantificato per coprire nel triennio considerato circa il 50% degli Enti Locali presenti sul territorio regionale. La quantificazione del contributo per €. 5000,00 (400.000,00 per 80 Comuni l'anno) è determinata tenendo conto di eventuali necessità concernenti l'adeguamento strutturale per adibire appositi spazi all'istituzione dei PAP, la cartellonistica identificativa del servizio e di iniziative divulgative e promozionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE PRESIDII ANTIVIOLENZA DI PROSSIMITÀ A TUTELA DELLE DONNE E DEI LORO FIGLI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. La Regione in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), alla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) e alla legge regionale dell'1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) garantisce alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli minori o diversamente abili, l'accoglienza, l'assistenza psico-fisica e il sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
3. La Regione sostiene interventi di prevenzione e misure volte a far emergere la violenza sommersa esercitata nei confronti delle donne e a contrastare la violenza di genere in rispondenza all'impegno assunto dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia per la Parità di Genere 2020-2025 COM (2020)152.



Consiglio regionale della Campania

Articolo 2

Destinatari

1. Gli interventi e le azioni della presente legge sono rivolti alle donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania e dei loro figli.

Articolo 3

Istituzione Presidi Antiviolenza di Prossimità (PAP)



Consiglio regionale della Campania

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e in coerenza alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2021-0406) istituisce e promuove i presidi antiviolenza di prossimità PAP presso i corpi di Polizia locale

Articolo 4

Modifiche legge regionale del 13 giugno 2003, n. 12

“Norme in materia di polizia amministrativa regionale locale e politiche di sicurezza”

1. Alla legge regionale del 13 giugno 2003, n. 12 “Norme in materia di polizia amministrativa regionale locale e politiche di sicurezza” sono apportate le seguenti modifiche:



Consiglio regionale della Campania

all'articolo 5 lettera c) fine periodo è aggiunto il seguente *“nel contrasto alla violenza di genere per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura promuovendo azioni coordinate tra Autorità giudiziaria e i Centri antiviolenza”* ;
all'articolo 9 è inserito il seguente comma 2 bis *“la Regione ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale favorisce azioni integrate per il contrasto alla violenza di genere con l'Istituzione di Presidi Antiviolenza di Prossimità PAP presso i corpi di Polizia Locale;*
all'articolo 10 comma 2 secondo periodo dopo le parole *“a tal fine”* sono inserite le seguenti *“e per le attività dei PAP di cui l'articolo 9, comma 2 bis”*.

Articolo 5

Clausola valutativa



Consiglio regionale della Campania

1. Le amministrazioni locali che hanno attivato i PAP, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono ogni anno, alla Commissione consiliare permanente competente in materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.

Articolo 6

Copertura finanziaria



Consiglio regionale della Campania

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

Articolo 7

Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.